

# ATTUALITÀ & APPROFONDIMENTI

# EMERGENZA!

di **Andrea Martelli**  
e **Mara Chilosi**, avvocati  
in Milano, Chilosi  
Martelli – studio legale  
associato

La misura inserita dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 in sede di conversione del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 (cosiddetto “D.L. sicurezza”), fissa al 4 marzo la scadenza con riferimento agli impianti esistenti. Tanti i dubbi interpretativi che, in assenza di un chiarimento ministeriale, potrebbero comportare problemi in fase di applicazione per i gestori

## IMPIANTI DI STOCCAGGIO E LAVORAZIONE RIFIUTI SCATTA L'OBBLIGO DEL PIANO INTERNO

Al via il nuovo adempimento a carico degli impianti di stoccaggio e lavorazione<sup>1</sup> dei rifiuti, i cui gestori sono stati chiamati a predisporre uno specifico «piano di emergenza interna» (d'ora in poi, per brevità, «Pei»)<sup>2</sup>. Questo nuovo obbligo è stato inaspettatamente introdotto dalla legge di conversione del cosiddetto «D.L. sicurezza». Ci si riferisce, più precisamente, all'art. 26-*bis*, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132<sup>3</sup> in sede di conversione del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, che non risulta coordinato in alcun modo con le altre normative a vario titolo connesse e la cui stessa formulazione – come si dirà – solleva non pochi dubbi interpretativi. Con la disposizione in esame, il legislatore si propone, evidentemente, di fronteggiare i rischi connessi agli incidenti che possono verificarsi negli impianti di rifiuti, in particolar modo a seguito del clamore suscitato dagli episodi di incendio che hanno interessato negli ultimi anni alcuni impianti di stoccaggio/trattamento rifiuti e che hanno avuto un ampio risalto mediatico, suscitando preoccupazione nell'opinione pubblica a causa, soprattutto, delle possibili ricadute ambientali e sanitarie di questo tipo di eventi (si pensi, nello specifico, all'inquinamento atmosferico generato dagli incendi – spesso etichettato dai media come «nube tossica» – a cui risulta inevitabilmente esposta anche la popolazione che risiede nelle vicinanze dell'impianto), tanto che del fenomeno è stata chiamata ad occuparsi anche la commissione parlamentare di inchiesta sulle attività del ciclo dei rifiuti e sui illeciti ambientali a essi correlati. Sul tema è, peraltro, intervenuto anche lo

stesso ministero dell'Ambiente con ben due circolari emanate a distanza di pochi mesi volte a dettare delle specifiche «Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi»; in particolare, l'ultima – la recentissima circolare del ministero dell'Ambiente 21 gennaio 2019, prot. n. 1121<sup>4</sup> – dichiaratamente «di carattere non cogente», ha annullato e sostituito la precedente circolare di cui alla nota ministeriale 15 marzo 2018, prot. n. 4064, che aveva il medesimo oggetto.

Si aggiunge così un nuovo tassello a una disciplina, quella in materia di rifiuti, già afflitta da cronici problemi di ipertrofia, disorganicità e frammentarietà. Anche in questo caso (come già era accaduto in occasione di altri interventi di legislazione «emergenziale»), la scelta (criticabile) del legislatore non è stata quella di integrare la normativa «generale» in materia di rifiuti contenuta nella parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, operando anche gli opportuni coordinamenti con quest'ultima (e – come si dirà – con le ulteriori normative in qualche misura collegate), ma semplicemente di innestare la nuova disciplina all'interno di un decreto (il «D.L. sicurezza», appunto) il cui oggetto risulta totalmente estraneo alla materia in questione. Il tutto senza considerare, inoltre, che – al di là di specifici episodi di criminalità – le cause degli incidenti di questo tipo sono presumibilmente endemiche e vanno ricercate, più in generale, nelle note e ormai croniche difficoltà che affliggono il ciclo dei rifiuti in Italia, aggravate negli ultimi tempi dalla sempre

**1** Sulla natura atecnica del concetto di «lavorazione» (dei rifiuti), sino a oggi sconosciuto alla normativa sui rifiuti, si tornerà nel prosieguo.

**2** Con l'*errata corrige* di cui al comunicato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 17 dicembre 2018, n. 292, è stato chiarito che nella rubrica dell'art. 26-*bis*, dove è scritto: «(Piano di emergenza *interna* per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti)», deve leggersi: «(Piano di emergenza *interna* per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti)».

**3** Pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* del 3 dicembre 2018, n. 281 ed entrata in vigore il 4 dicembre 2018.

**4** Disponibile all'indirizzo <https://www.ambientesicurezzaweb.it/deposito-di-rifiuti-rivisto-il-documento-sul-rischio-incendio/>